SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 giugno 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2008.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Piemonte e la regione autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 maggio 2008. (Ordinanza n. 3683).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Piemonte e nella regione autonoma Valle d'Aosta a seguito degli eventi meteorologici dei giorni 29 e 30 maggio;

Considerato che nei giorni 29 e 30 maggio 2008 la regione Piemonte, con particolare riferimento alle province di Torino e Cuneo, e la regione autonoma Valle d'Aosta sono state colpite da eccezionali eventi meteorologici che hanno determinato l'esondazione di alcun fiumi e torrenti, nonché l'innesco di fenomeni franosi;

Considerato che i predetti fenomeni meteorologici hanno provocato morti e dispersi, oltre ad interruzioni della viabilità stradale e dei servizi essenziali, nonché danni ad impianti, opere, infrastrutture ed edifici pubblici e privati;

Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Acquisita l'intesa della regione Piemonte;

Acquisita l'intesa della regione autonoma Valle d'Aosta;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Piemonte ed il Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta sono nominati commissari delegati per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.

2. I commissari delegati, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, provvedono, anche avvalendosi, in qualità di soggetti attuatori, dei sindaci dei predetti comuni nonché dei presidenti delle province per quanto riguarda la regione Piemonte, per le opere di competenza, all'accertamento dei danni nonché all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative, volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi alluvionali, e garantire l'immediata ripresa dell'attività irrigua ponendo in essere ogni utile attività di prevenzione.

3. I commissari delegati, nell'avvalersi dei soggetti attuatori di cui al comma 2, affidano loro specifici settori di intervento, emanando le occorrenti direttive ed indicazioni. I commissari delegati, per gli adempimenti di propria competenza, si avvalgono, altresì, della collaborazione delle strutture regionali, nonché degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

4. Per le finalità di cui alla presente ordinanza i commissari delegati predispongono anche per piani stralcio e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, un apposito programma di interventi per il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità anche montana, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche di monitoraggio e sorveglianza che sono state danneggiate, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica e per la stabilizzazione dei versanti. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunità europea, dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti o società erogatori di servizi pubblici finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. La priorità nell'attuazione degli interventi deve essere attribuita al ripristino delle infrastrutture essenziali danneggiate e alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica. Il piano di interventi straordinari viene predisposto tenuto conto delle proposte formulate dai comuni e dalle province competenti.

5. Gli interventi compresi nei piani di cui al comma 4 che comportano la movimentazione ed eventuale estrazione di materiale litoide in alveo, in quanto connessi alla rimozione di un pericolo in atto o immediato, possono essere realizzati in deroga alle disposizioni della Direttiva allegata alla deliberazione n. 9 del 5 aprile 2006 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po recante «Direttiva per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua», secondo quanto disposto dall'ultimo capoverso del punto 4 della direttiva stessa e ferma restando la coerenza con la pianificazione di bacino.

6. Il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare per le finalità di cui alla presente ordinanza da trasferire al commissari delegati.

7. I commissari delegati provvedono, altresì, al rimborso delle spese sostenute dai comuni, nonché da altri enti ed amministrazioni impegnate nelle fasi della prima emergenza.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici, i commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 5.

2. I commissari delegati per gli interventi di competenza, provvedono all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater,* comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. I commissari delegati provvedono per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della metà. I medesimi commissari delegati, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza, i materiali litoidi rimossi dagli alvei per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, in attuazione del programma di cui all'art. 1, comma 4, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto, ai realizzatori degli interventi stessi nelle zone montane, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. I commissari delegati assicurano la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi coerentemente con quanto stabilito nel programma di cui all'art. 1, comma 4.

6. I commissari delegati possono disporre l'apertura di aree di stoccaggio provvisorio o definitivo dei materiali litoidi e vegetali in esubero o già accumulati lungo i corsi d'acqua, secondo le procedure previste dal comma 2 del presente articolo.

Art. 3.

1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, artigianali, commerciali, turistiche, agrituristiche e di servizi gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, i commissari delegati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sono autorizzati ad erogare, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, ai soggetti interessati, sulla base di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature che comunque non sia superiore al 50% del danno medesimo e fino ad un massimo di 200.000 euro;

b) un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non più utilizzabili, per un importo non superiore a 60.000 euro;

c) un contributo correlato alla durata della sospensione della attività e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata. La sospensione dell'attività deve essere almeno di sei giorni lavorativi;

d) un contributo massimo di 1.500,00 euro a copertura delle spese sostenute per la perizia di cui al comma 3.

2. I danni sono attestati per importi fino a 25.000 euro, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per importi superiori a 25.000 euro con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.

3. I commissari delegati definiscono le tipologie di intervento, la disciplina generale dell'assegnazione ed erogazione dei contributi e della rendicontazione delle spese con propri provvedimenti, coerentemente con le previsioni del piano di cui all'art. 1, comma 4 e nel rispetto dei criteri generali della normativa comunitaria. I contributi costituiscono anticipazioni su eventuali future provvidenze per i danni di cui al presente provvedimento a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni.

4. I commissari delegati sono, altresì, autorizzati a concedere un contributo a favore dei proprietari,di beni mobili registrati distrutti o danneggiati, fino ad un massimo di euro 15.000,00, sulla base delle spese fatturate per la riparazione, o, in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti, e

comunque per un importo non inferiore ad euro 3.500,00, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dai commissari delegati stessi con propri provvedimenti.

5. È altresì concesso un contributo a favore dei soggetti che abitano in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di 5.000 euro. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.

6. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dalla presente ordinanza ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.

7. Alle aziende agricole danneggiate che rientrano nelle aree delimitate ai sensi della normativa vigente, verranno dedotte le eventuali provvidenze percepite a qualunque titolo sulla base della presente ordinanza, al fine di evitare sovracompensazioni.

Art. 4.

1. I commissari delegati, anche avvalendosi dei sindaci, sono autorizzati ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

2. I commissari delegati, anche avvalendosi dei sindaci, sono autorizzati, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.

3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

4. I commissari delegati, avvalendosi dei sindaci dei comuni interessati, sulla base di apposita relazione tecnica all'uopo predisposta, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, provvede per l'allestimento di strutture necessarie per la riparazione delle attività agricole e zootecniche nel limite massimo di spesa di 4.000 euro per ogni intervento richiesto, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovrà essere considerato una anticipazione.

5. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività irrigue, sono ammessi interventi urgenti di ripristino provvisorio delle derivazioni idrauliche e delle opere di captazione danneggiate ed asservite a tali attività, avendo cura di assicurare comunque l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua interessati dagli interventi stessi.

Art. 5.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza i commissari delegati sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 121, 122, 123, 125, 128, 132, 141 e 241;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-*bis,* 14-*ter,* 14-*quater,* e successive modificazioni;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 48-*bis*;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-*bis;*

legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi 54, 55, 56, 57 e 76;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 6.

1. Per i primi interventi previsti dalla presente ordinanza, è stanziata la somma di 5.000.000 di euro da porre a carico del Fondo della protezione civile, che sarà appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui:

euro 4.500.000 alla regione Piemonte;

euro 500.000 alla regione autonoma Valle d'Aosta.

2. I commissari delegati possono utilizzare ulteriori ed eventuali risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga alle disposizioni normative regionali, eventuali economie derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile che saranno individuate con apposito provvedimento del Commissario delegato e sottoposte all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, nonché ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalità di cui alla presente ordinanza.

3. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire ai commissari delegati eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.

4. Le risorse finanziarie di cui alla presente ordinanza sono trasferite ai commissari delegati che potranno chiedere l'istituzione di un'apposita contabilità speciale.

5. I commissari delegati provvedono alla ripartizione delle somme assegnate per gli eventi di cui alla presente ordinanza, dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita, i commissari delegati,anche avvalendosi dei sindaci, in qualità di soggetti attuatori sono autorizzati, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, fino ad un massimo di € 30.000,00 per ciascuna unità abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi di cui alla presente ordinanza. I commissari delegati sono autorizzati ad anticipare la somma fino ad un massimo di € 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalità sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.

Art. 8.

1. I commissari delegati sono autorizzati ad effettuare i rimborsi in favore delle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte, nonché della Croce Rossa Italiana, nonché degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari delle predette organizzazioni direttamente attivate in relazione alla particolare gravità del contesto emergenziale da fronteggiare, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.

Art. 9.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi e con l'indicazione della copertura finanziaria. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando fino ad un massimo di cinque unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, determinandone il relativo compenso e personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico del Fondo per la protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

Art. 10.

1. In favore del personale delle regioni, dei comuni e delle provincie, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, effettivamente reso, per la durata di due mesi, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

2. Ai dirigenti e al personale con incarico di posizione organizzativa o di alta professionalità, appartenente alle amministrazioni di cui al comma 1, a cui sono stati affidati specifici compiti per attività direttamente connesse con l'emergenza, viene corrisposto un compenso forfetario rapportato alla retribuzione delle stipendio base su base annuale.

3. Le regioni, i comuni e le province, per l'espletamento delle attività direttamente connesse alla presente ordinanza, possono stipulare, in deroga alla normativa vigente, contratti di collaborazione coordinata.

4. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, le regioni possono assumere, con oneri a carico dei propri bilanci, in deroga alla normativa vigente, personale tecnico-amministrativo, con contratto a tempo determinato per un periodo non superiore a un anno, anche utilizzando graduatorie già esistenti.

5. Alla liquidazione dei compensi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 provvedono le competenti amministrazioni, con oneri a carico dei propri bilanci.

Art. 11.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A04332

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 giugno 2008.

Autorizzazione all'Agenzia del demanio a completare e integrare la cessione dell'immobile «Area Polo Intermodale» avvenuta in data 29 dicembre 2005 mediante vendita a trattativa privata.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, recante «disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», che autorizza l'Agenzia del demanio ad individuare, con propri decreti dirigenziali, beni di proprietà dello Stato e beni degli enti pubblici non territoriali, nonché a riconoscere di proprietà statale beni non strumentali in precedenza attribuiti a società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, anche sulla base di elenchi predisposti dagli stessi;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

Visto l'art. 11-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in base al quale l'Agenzia del demanio, autorizzata con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, procede alla vendita a trattativa privata, anche in blocco, di beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi quelli individuati ai sensi dei commi 13, 13-*bis* e 13-*ter* dell'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, e successive modificazioni;

Visto i decreti direttoriali dell'Agenzia del demanio n. 25933 del 19 luglio 2002, n. 3294 del 9 febbraio 2005, n. 42134 del 21 dicembre 2004, n. 33800 e n. 34235 del 16 dicembre 2005, con i quali è stata effettuata la ricognizione di beni immobili di proprietà dello Stato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Vista la nota prot. n. 124555 del 16 novembre 2005, con la quale il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze rende noto che nulla osta all'avvio, da parte dell'Agenzia del demanio e della Società Fintecna - Finanziaria per i settori industriale e dei servizi S.p.a., delle attività inerenti la dismissione dei beni immobili ai sensi dell'art. 11-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

Visto il decreto del direttore generale del tesoro, prot. n. 139558 del 27 dicembre 2005, con il quale si è autorizzato l'Agenzia del demanio ad alienare, anche in blocco, a trattativa privata in favore della Società Fintecna - Finanziaria per i settori industriale e dei servizi S.p.a. gli immobili individuati nell'apposito allegato al decreto direttoriale;

Considerato che tra gli immobili per i quali è stata rilasciata la prescritta autorizzazione ad alienare a trattativa privata era incluso anche l'immobile «Area Polo Intermodale», sito in Segrate (Milano), lungo la Strada Comunale Redecessio Segrate, così come descritto nell'allegato al decreto del direttore generale del tesoro, prot. n. 139558 del 27 dicembre 2005;

Visto che, con atto di vendita rogitato in data 29 dicembre 2005, rep. n. 87984, l'Agenzia del demanio ha alienato in blocco a trattativa privata alla Società Fintecna - Finanziaria per i settori industriale e dei servizi S.p.a. gli immobili inseriti nel decreto prot. n. 139558 del 27 dicembre 2005, ivi incluso l'immobile «Area Polo Intermodale», sito in Segrate (Milano), lungo la Strada comunale Redecessio Segrate, ad eccezione di una parte della particella 18/parte, identificata al Catasto terreni di Segrate al foglio 29, in quanto, essendo posta al confine del compendio, non era individuabile con esattezza, dal punto di vista catastale, la delimitazione dell'intera area oggetto di trasferimento;

Visto che si è proceduto successivamente al frazionamento della sopraccitata particella 18/parte, di superficie pari circa a mq 133.620, dalla quale sono derivate la porzione di area di circa mq 107,583, già trasferita alla Società Fintecna - Finanziaria per i settori industriale e dei servizi S.p.a. come particella 18/parte con l'atto del 29 dicembre 2005, nonché la particella 23 di circa mq 26.037, esclusa dal trasferimento, così come risulta dalla Dimostrazione di frazionamento della direzione generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, protocollo n. 292195 del 9 maggio 2006;

Vista la nota, prot. 6600 del 21 novembre 2007, con la quale la Società Fintecna Immobiliare S.r.l., in quanto società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Fintecna S.p.a. socio unico, ha chiesto il completamento, ai sensi dell'art. 11-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, della vendita dell'intero compendio mediante acquisto della particella 23, di mq 26, 037, originata dal frazionamento di cui sopra;

Considerato che la particella 23 risulta dal frazionamento della particella 18/parte, per la quale era già stata rilasciata autorizzazione alla vendita a trattativa privata con il decreto del direttore generale del tesoro, prot. n. 139558 del 27 dicembre 2005;

Considerato che per la particella 23, così come risultante dal frazionamento della particella 18/parte, sono già state espletate tutte le procedure autorizzatorie previste dalla legge;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 11-*quinquies*, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, a completamento e integrazione della cessione dell'immobile «Area Polo Intermodale» avvenuta con atto di vendita in data 29 dicembre 2005 a rogito Notar Parenti, l'Agenzia del demanio è autorizzata a vendere a trattativa privata alla Società Fintecna Immobiliare S.r.l., con sede in Roma, la particella 23, identificata al Catasto terreni di Segrate al foglio 29, del predetto immobile, sito in Segrate (Milano), lungo la Strada comunale Redecessio Segrate.

Art. 2.

La vendita della particella 23 dell'immobile indicato nell'art. 1 è effettuata in base ai valori di mercato.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2008

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 179

08A04394

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 giugno 2008.

Modifica del decreto 20 aprile 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Pagnotta del Dittaino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 20 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 101 del 3 maggio 2007 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Pagnotta del Dittaino» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la nota del 28 maggio 2008, numero di protocollo 533, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 28 maggio 2008, numero di protocollo 533;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 6 novembre 2003 alla denominazione «Pagnotta del Dittaino» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 28 maggio 2008, numero di protocollo 533 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A04421

DECRETO 9 giugno 2008.

Modifica del decreto 14 maggio 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Aglio Bianco Polesano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 14 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 124 del 30 maggio 2007 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Aglio Bianco Polesano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la nota del 5 giugno 2008, numero di protocollo 894, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 5 giugno 2008, numero di protocollo 894;

Decreta:

Articolo Unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 14 maggio 2007 alla denominazione «Aglio Bianco Polesano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 5 giugno 2008, numero di protocollo 894, numero di protocollo e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politiche agricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A04120

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 13 maggio 2008.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Anna Magnani, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell 8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative, per l'anno 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007) di autorizzazione all emissione integrativa, nell'anno 2008, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2008, un francobollo commemorativo di Anna Magnani, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,60. Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13; colori: tre; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore € 30,00.

La vignetta raffigura un intenso ritratto di Anna Magnani, attrice italiana e icona del cinema internazionale, vincitrice del Premio Oscar nel 1956. Completano il francobollo la leggenda «ANNA MAGNANI 1908 - 1973», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2008

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A04326

DECRETO 13 maggio 2008.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato al 120° anniversario della Federazione Italiana Canottaggio, nel valore di € 0,65.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004), recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004), recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, fra l'altro, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 11 maggio 2006, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione, nell'anno 2008, di francobolli appartenenti alla serie suddetta;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2008, un francobollo appartenente alla serie in parola dedicato al 120° anniversario della Federazione Italiana Canottaggio;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso nell'anno 2008, un francobollo appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato al 120° anniversario della Federazione Italiana Canottaggio, nel valore di € 0,65. Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: sei; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore € 32,50. La vignetta raffigura, in un immagine di fine 800, un imbarcazione con a bordo quattro vogatori ed un timoniere impegnati in una competizione di canottaggio. Completano il francobollo le leggende «FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO», e «120° ANNIVERSARIO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,65».

Roma, 13 maggio 2008

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A04327

DECRETO 13 maggio 2008.

Autorizzazione all'emissione integrativa nell'anno 2008 di carte valori postali ordinarie tematiche nonché del francobollo, a tiratura predeterminata, in ricordo del terremoto di Messina del 1908.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell 8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2006 con il quale è stata autorizzata l'emissione nell'anno 2008 di francobolli appartenenti alle serie aventi come tematiche «Il Santo Natale», «Il turismo», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «Lo sport italiano», «Scuole e università», «Le istituzioni», «Regioni d'Italia» e «Made in Italy», nonché dei francobolli dedicati al «Decennio internazionale dell'educazione allo sviluppo sostenibile» a tiratura predeterminata;

Visto il parere favorevole espresso dalla Consulta per l'emissione delle carte valori postali e la filatelia nelle riunioni del 17 aprile 2007 e del 17 dicembre 2007;

Visto il decreto interministeriale 6 gennaio 1982, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1982, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni avente come tematica «Il folklore italiano»;

Visto il decreto interministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata adottata la denominazione «Il folclore italiano»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2008, francobolli appartenenti alla serie suddetta;

Riconosciuta altresì, l'opportunità di emettere, a partire dal 2008, la nuova serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Le moto»;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione nell'anno 2008 di francobolli appartenenti alla serie tematica «Il folclore italiano»;

Art. 2.

È altresì autorizzata l'emissione, a partire dal 2008, di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «Le moto»;

Art. 3.

È autorizzata, inoltre, per il 2008 l'emissione di carte valori postali ordinarie tematiche nonché del francobollo, a tiratura predeterminata, in ricordo del terremoto di Messina del 1908.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2008

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A04328

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 maggio 2008.

Modifica del decreto 7 maggio 2008 relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 20 luglio 2006, ed in particolare il progetto n. 2652/F presentato dal Consorzio CETMA - Centro di progettazione design & Tecnologie dei materiali, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 602 del 5 aprile 2007, con il quale il progetto n. 2652/F presentato dal Consorzio CETMA - Centro di progettazione design & Tecnologie dei materiali, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 499 del 7 maggio 2008, con il quale al progetto n. 2652/F presentato dal Consorzio CETMA - Centro di progettazione design & Tecnologie dei materiali, sono state modificate le agevolazioni concesse con decreto dirigenziale n. 602 del 5 aprile 2007;

Considerato che, nel decreto dirigenziale n. 499 del 7 maggio 2008, è stato rilevato un errore materiale relativamente al calcolo del finanziamento in luogo correttamente di un contributo nella spesa fino a euro 400.000,00;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 499 del 7 maggio 2008, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 2652/F presentato dal Consorzio CETMA - Centro di progettazione design & Tecnologie dei materiali, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 499 del 7 maggio 2008, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa rettificato con decreto dirigenziale n. 499 del 7 maggio 2008, per il progetto n. 2652/F presentato dal Consorzio CETMA - Centro di progettazione design & Tecnologie dei materiali è conseguentemente aumentato di euro 200.000,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni dei predetti decreti dirigenziali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 8 • Protocollo N. 2652/F

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 2652/F del 27/02/2004 Comitato del 26/07/2006

• Progetto di Formazione

Titolo: BLU-ARCHEOSYS - Formazione di ricercatori e tecnici di ricerca specializzati nell''applicazione di metodologie e tecnologie innovative nel settore dell''archeologia subacquea.

Inizio: 01/07/2006

Durata Mesi: 24

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

CONSORZIO CETMA - CENTRO DI PROGETTAZIONE DESIGN & TECNOLOGIE DEI MATERIALI
BRINDISI (BR)

• Costo Totale ammesso Euro 500.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

• **Formazione**

Eleggibile lettera a)	€	500.000,00
Eleggibile lettera c)	€	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€	0,00
Non Eleggibile	€	0,00
Extra UE	€	0,00
Totale	€	500.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata (*)	Credito Agevolato nella misura sotto indicata (*)
Eleggibile lettera a)	80 %	0 %
Eleggibile lettera c)	75 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	70 %	0 %
Non Eleggibile	70 %	0 %
Extra UE	70 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa	fino a Euro	400.000,00
Credito agevolato	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

08A04391

DECRETO 29 maggio 2008.

Modifica del decreto 3 aprile 2008 relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 20 settembre 2007, ed in particolare il progetto n. 917/F presentato dal Consorzio T.R.E., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 2058 del 21 dicembre 2007, con il quale il progetto n. 917/F presentato dal Consorzio T.R.E., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 379 del 3 aprile 2008, con il quale al progetto n. 917/F presentato dal Consorzio T.R.E., sono state modificate le agevolazioni concesse con decreto dirigenziale n. 2058 del 21 dicembre 2007;

Considerato che, nel decreto dirigenziale n. 379 del 3 aprile 2008, è stato rilevato un errore materiale relativamente al calcolo del finanziamento in luogo correttamente di un contributo nella spesa fino a euro 549.040,00;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 379 del 3 aprile 2008, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 917/F presentato dal Consorzio T.R.E., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 379 del 3 aprile 2008, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa rettificato con decreto dirigenziale n. 379 del 3 aprile 2008, per il progetto n. 917/F presentato dal Consorzio T.R.E. è conseguentemente aumentato di euro 274.520,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni dei predetti decreti dirigenziali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 917/F del 30/01/2004 Comitato del 20/09/2007

• Progetto di Formazione

Titolo: SIMURAI-FORMAZIONE. Progetto integrato di formazione di operatori di ricerca impegnati nel settore della valutazione dei rischi in ambienti antropizzati e delle relative procedure di mitigazione

Inizio: 01/02/2008

Durata Mesi: 24

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Consorzio T.R.E.

NAPOLI (NA)

• Costo Totale ammesso Euro 686.300,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

• Formazione

Eleggibile lettera a)	€	686.300,00
Eleggibile lettera c)	€	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€	0,00
Non Eleggibile	€	0,00
Extra UE	€	0,00
Totale	€	686.300,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata (*)	Credito Agevolato nella misura sotto indicata (*)
Eleggibile lettera a)	80 %	0 %
Eleggibile lettera c)	75 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	70 %	0 %
Non Eleggibile	70 %	0 %
Extra UE	70 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

20 % Progetti presentati da PMI

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa	fino a Euro	549.040,00
Credito agevolato	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

08A04393

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 giugno 2008.

Modifica dell'allegato del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 3 dicembre 1999, recante: «Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970».

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 1 del citato decreto presidenziale n. 602 del 1970, che prevede la possibilità di modificare, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, l'elenco, allegato al decreto medesimo, delle attività lavorative esercitate dagli organismi associativi cui si applicano le disposizioni al decreto stesso;

Vista la tabella allegata al decreto ministeriale 3 dicembre 1999, recante il nuovo elenco delle attività lavorative cui si applicano le disposizioni del predetto decreto presidenziale n. 602 del 1970;

Vista la richiesta di interpello, ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue del 5 marzo 2008;

Considerata la necessità di sostituire la predetta tabella allegata al decreto ministeriale 3 dicembre 1999;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella allegata al decreto ministeriale 3 dicembre 1999 è sostituita dalla seguente:

«TABELLA DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE ESERCITATE DAGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI CUI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 APRILE 1970, N. 602.

1) *Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti:*

a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto da cooperative nelle aree portuali;

b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.

2) *Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci su mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari.*

Trasporto di persone:

a) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili;

b) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili.

Trasporto di merci per conto terzi:

a) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili ed attività preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione materiale da trasportare, montaggio e smontaggio, rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili);

b) . trasportatori con veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili).

3) *Attività accessorie delle precedenti:*

addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili.

4) *Attività varie:*

servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private, custodia, controllo accessi e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, gestione dei servizi di accoglienza nei musei e di attività complementari, pulitori compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, operatori ecologici, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori, ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2008

Il Ministro: SACCONI

08A04417

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 5 giugno 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di Sanremo, area servizi di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Imperia in data 19 maggio 2008, prot. n. 3362, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata di Sanremo;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dell'attivazione del nuovo sistema informatico di pubblicità immobiliare su piattaforma WEB nei giorni 14 e 15 maggio 2008.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 4 giugno 2008, prot. n. 6174;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare del sotto indicato ufficio come segue: nei giorni 14 e 15 maggio 2008 - regione Liguria: Ufficio provinciale di Imperia - Sezione staccata di Sanremo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 5 giugno 2008

Il direttore regionale: GRIFFA

08A04331

PROVVEDIMENTO 6 giugno 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare delle circoscrizioni di Civitavecchia e Velletri.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio

occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle Direzioni regionali e la cessazione delle Direzioni compartimentali;

Visto il decreto interdirigenziale 14 aprile 2008 - Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Roma (circoscrizione 1 e circoscrizione 2).

Vista la nota n. 24403 del 29 maggio 2008 dell'Ufficio provinciale di Roma con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi di Pubblicità immobiliare delle circoscrizioni di Civitavecchia e Velletri nel giorno 29 maggio 2008, dovuto alla sospensione, a livello nazionale, dei servizi di cui sopra;

Vista la nota n. 6730 del 3 giugno 2008, della Direzione regionale del Lazio, inviata all'ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Visto il parere favorevole del Garante del contribuente del Lazio - Roma - con nota n. 497 del 4 giugno 2008;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Roma;

Determina:

Il periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare del sotto indicato Ufficio è accertato come segue:

per il giorno 28 maggio 2008 il mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare delle circoscrizioni di Civitavecchia e Velletri dell'Ufficio provinciale di Roma;

Regione Lazio:

Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2008

Il direttore regionale: MOLINARI

08A04141

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 5 giugno 2008.

Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con la deliberazione n. 168/07/CONS. (Deliberazione n. 310/08/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 5 giugno 2008;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento delle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/22/CE (direttiva servizio universale), recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la «precedente Raccomandazione»);

Vista la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la «Raccomandazione»);

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004 recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 168/07/CONS del 19 aprile 2007 recante «Avvio del procedimento "Identificazione ed analisi del mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili" ai sensi degli articoli 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 17 maggio 2007;

Vista la delibera n. 309/08/CONS del 5 giugno 2008 recante «Consultazione pubblica concernente l'identificazione e l'analisi del mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili» in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerato che in ragione delle richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo, i termini del procedimento avviato con la delibera n. 168/07/CONS scadono in data 17 giugno 2008;

Considerato che le memorie aggiunte inviate dagli operatori riguardano documenti tecnici, analisi economiche e giuridiche particolarmente complessi che comportano una valutazione analitica da parte dell'Autorità;

Considerato che all'esito della procedura di consultazione, sulla proposta di provvedimento relativa alla presente analisi di mercato, sarà necessario all'Autorità un congruo lasso di tempo per valutare adeguatamente tutte le osservazioni espresse dai soggetti interessati in sede di consultazione;

Ritenuta, a tal fine, congrua una proroga di sessanta giorni dei termini del presente procedimento istruttorio, a partire dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento;

Delibera:

Art. 1.

Proroga dei termini

1. Il termine del procedimento istruttorio, avviato con la delibera n. 168/07/CONS, è prorogato fino al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Restano immutate tutte le altre disposizioni della delibera n. 168/07/CONS e dell'allegato alla stessa.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 5 giugno 2008

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: NAPOLI - SAVARESE

08A04330

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 11 marzo 2008, n. 2/2008.

Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne.

A tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

PREMESSA.

La legge finanziaria per l'anno 2008 è intervenuta, con diverse disposizioni, a definire ulteriormente il regime delle collaborazioni esterne nelle pubbliche amministrazioni, consolidando la tendenza a limitare il ricorso a tali tipologie contrattuali ad ipotesi eccezionali e, indirettamente, costituendo i presupposti per una riduzione della spesa correlata.

Sul tema delle collaborazioni deve osservarsi come il legislatore negli anni più recenti abbia disposto diversi interventi, di carattere finanziario e ordinamentale, finalizzati ad un unico obiettivo: escludere che siano stipulati rapporti di lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti e per lo svolgimento di attività non altamente qualificate.

Infatti, nelle leggi finanziarie sono state inserite previsioni volte a limitare il ricorso alle collaborazioni, introducendo tetti di spesa e stabilendo requisiti di legittimità, in particolare per evitare che fossero stipulate per prestazioni non qualificate, utilizzandole quali rapporti di lavoro subordinato.

Sul piano ordinamentale le modifiche apportate all'art. 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dal decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, e quelle apportate all'art. 36 del medesimo decreto, dalla legge finanziaria per l'anno 2008, sono finalizzate a ricondurre l'utilizzo delle diverse tipologie contrattuali, di lavoro autonomo e di lavoro subordinato, alle finalità loro proprie che sono distinte e non possono essere considerate sovrapponibili.

Ciò comporta, innanzi tutto, che il limite temporale individuato dall'art. 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dalla legge finanziaria per l'anno 2008, individuato in tre mesi o nelle esigenze stagionali, non si applica ai contratti di collaborazione che sono contratti di lavoro autonomo e pertanto non inclusi nella categoria dei contratti di lavoro flessibile subordinato.

Peraltro rimane ferma la necessità che l'incarico abbia natura temporanea, come previsto dalla legge, considerato che la necessità di ricorrere ad una collaborazione deve collocarsi all'interno della programmazione delle attività dell'amministrazione con riferimento ad aspetti o fasi della medesima programmazione e, pertanto, non può ritenersi prorogabile se non limitatamente al completamento di un'attività avviata, in quanto la sua durata è predeterminata in relazione allo specifico aspetto o fase dell'attività. Altresì non è

configurabile il rinnovo, dovendo un nuovo incarico far riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di un'apposita comparazione.

1. *Collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.*

L'attuale formulazione dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in relazione al tema delle collaborazioni esterne, qualificate come forma di lavoro autonomo, opera una sola distinzione: quella fra collaborazione occasionale e collaborazione coordinata e continuativa, riconducibili sia alle prestazioni ex art. 2222 del codice civile che all'art. 2230 del codice civile.

Si ha collaborazione occasionale nel caso di una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e dove «il contatto sociale» con il committente sia sporadico. Tale collaborazione, pertanto, potrebbe non essere necessariamente riconducibile a fasi di piani o programmi del committente.

Diversamente la collaborazione coordinata e continuativa, che qualora il committente sia una pubblica amministrazione è sempre una prestazione di lavoro autonomo, si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini del committente, dove, pertanto, quest'ultimo conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale.

La distinzione operata, fra collaborazioni autonome e coordinate e continuative, rileva non solo ai fini fiscali e contributivi, che la legge disciplina diversamente e per i quali si rinvia al paragrafo 8, ma anche in relazione agli adempimenti cui sono tenute le amministrazioni committenti.

2. *Il requisito della «particolare e comprovata specializzazione universitaria»*

Le disposizioni sul tema delle collaborazioni esterne si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni in considerazione della loro collocazione nel Titolo I del decreto legislativo n. 165 del 2001 relativo ai principi generali. Pertanto, coerentemente a tale impostazione, il comma 6-*ter* dispone, per le autonomie locali, l'adeguamento dei regolamenti ex art. 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 ai principi enunciati al comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo 165 del 2001.

Inoltre, come già chiarito nella circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 5 del 2006, le previsioni normative in tema di presupposti per il ricorso alle collaborazioni esterne, di requisiti per il conferimento degli incarichi e di pubblicità dei medesimi si applicano a tutte le tipologie di incarichi di lavoro autonomo. Ciò comporta l'irrilevanza del contenuto della prestazione: studio, consulenza, ricerca o altro, così come della tipologia contrattuale individuata dall'amministrazione: occasionale o coordinata e continuativa, a tali fini.

L'ulteriore precisazione operata dal legislatore, circa la necessità di una «particolare e comprovata specializzazione universitaria», operata dall'art. 3, comma 76, della legge n. 244 del 2007, ponendo l'accento sull'elevata competenza e coordinata con il presupposto dell'assenza di competenze analoghe in termini qualitativi all'interno dell'amministrazione fa ritenere impossibile il ricorso a qualsiasi rapporto di collaborazione esterna per attività non altamente qualificate, con la conseguente illegittimità di qualsiasi tipologia di contratto stipulato in violazione di tali presupposti, rafforzando, pertanto, quanto già indicato alla lettera *c)* del comma 6 dell'art. 7, citato.

Per quanto concerne il requisito della particolare professionalità l'utilizzo dell'espressione «esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria» deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l'oggetto dell'incarico. Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale. Conseguentemente le amministrazioni non potranno stipulare contratti di lavoro autonomo con persone con una qualificazione professionale inferiore. Peraltro, il riferimento all'esperienza ed alla particolarità della competenza, che deve essere coerente con l'oggetto dell'incarico, e la necessità di una procedura comparativa per il conferimento degli incarichi, portano a considerare la necessità di reperire collaboratori che operano da tempo nel settore di interesse. Tale modifica precisa quindi quanto già ricavabile dall'art. 7, comma 6 del testo previgente che comunque faceva riferimento a prestazioni altamente qualificate per qualsiasi forma di collaborazione autonoma a prescindere, come più volte ricordato, dal contenuto della stessa.

In tutti gli altri casi si dovrà ricorrere, principalmente, alle risorse interne alle amministrazioni o ad altri istituti, quali le assegnazioni temporanee di personale da altre amministrazioni, o valutare, con l'opportuna prudenza, l'eventualità di ricorrere a strumenti diversi, quali gli appalti di servizi.

Come già evidenziato l'art. 7, comma 6 e seguenti, costituisce la disciplina generale in tema di ricorso alle collaborazioni esterne, pertanto rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento dell'incarico, anche per quanto riguarda l'evidenza pubblica.

È questo il caso della progettazione in materia di lavori pubblici, di direzione lavori e collaudo di cui all'art. 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici). I principi ivi richiamati di derivazione comunitaria, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, richiedono, per l'affidamento di incarichi sotto la soglia di 100.000 euro, l'attivazione di procedure di trasparenza e comparazione (art. 91, comma 2, decreto legislativo n. 163 del 2006) che possono trovare concreta attuazione secondo le modalità previste dall'art. 7,

comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalle altre disposizioni in materia. Si può affermare che analoghi criteri devono essere rispettati in tutti i casi in cui è consentito dal legislatore il ricorso a collaborazioni professionali esterne come per il condono edilizio e per gli incarichi di difesa in giudizio.

Si ritiene, inoltre, opportuno richiamare l'attenzione su alcune disposizioni specifiche tra cui l'art. 9 della legge n. 150 del 2000, relativo ai specifici requisiti previsti per gli addetti stampa, nonché quelle contenute nell'art. 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, relativamente a specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca avviati dalle amministrazioni ivi indicate. Per tali ultime fattispecie trovano comunque applicazione le restanti disposizioni in materia di pubblicità e comparazione.

3. *Obblighi di pubblicità.*

Il legislatore in diverse disposizioni ha ribadito la necessità di assicurare l'attuazione del principio di trasparenza nel conferimento di incarichi a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, intendendosi per tali anche i dipendenti pubblici che siano incaricati da amministrazioni diverse dal proprio datore di lavoro, prevedendone più volte la pubblicità.

In primo luogo si richiama la previsione generale contenuta nel comma 6-*bis* dell'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, aggiunto dall'art. 32 del decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, circa la necessità che le amministrazioni adottino appositi regolamenti relativi alle procedure comparative a seguito delle quali conferire gli incarichi e li rendano pubblici. Al riguardo si rimanda alla bozza di regolamento, contenuta nell'allegato alla presente circolare, cui le amministrazioni possono fare utilmente riferimento pur con i necessari adattamenti alle specificità organizzative ed alle funzioni istituzionali loro proprie.

Occorre, poi, fare riferimento agli obblighi, già richiamati nella citata circolare n. 5 del 2006, al paragrafo 4, previsti dall'art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come integrato dall'art. 34, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, il quale prevede che: «Le amministrazioni rendono noti, mediante, inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata ed il compenso dell'incarico.». Obblighi che si aggiungono a quelli già originariamente previsti dal medesimo comma 14 in merito ai dati che debbono essere trasmessi periodicamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Ad essi si sono aggiunti, lo scorso anno, quelli contenuti nell'art. 1, comma 593, della legge n. 296 del 2006, che nello stabilire un tetto alla retribuzione massima erogabile dalle pubbliche amministrazioni a diversi soggetti, compresi dunque i collaboratori esterni, ha puntualmente disposto in merito alla pubblicità. Quest'ultima disposizione è stata sostituita da quella contenuta nell'art. 3, comma 44, della legge n. 244 del 2007, secondo cui: «Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi (trattamento economico omnicomprensivo relativo a rapporti di lavoro dipendente o autonomo erogato dalle pubbliche amministrazioni) può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita».

Nel medesimo comma si dispone, inoltre, che le pubbliche amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le agenzie, gli enti pubblici anche economici, gli enti di ricerca e le università per i quali trova applicazione il limite alla retribuzione, sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. In tale sede l'obbligo di pubblicità riguarda i trattamenti economici che superano la soglia individuata dal legislatore.

Sullo specifico tema, si rinvia alla circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, n. 1 del 2008, appositamente predisposta.

L'art. 3, comma 54, della legge finanziaria per l'anno 2008 modifica l'art. 1, comma 127 della legge n. 662 del 1996 disponendo che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di «collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza» per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti di incarico con l'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso. Tenuto conto della dizione utilizzata dal legislatore e del carattere onnicomprensivo, più volte evidenziato, dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono ricompresi nell'ambito di applicazione della previsione tutti gli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione committente anche nel caso che siano previsti da specifiche disposizioni legislative. Qualora sia omessa la pubblicazione la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

Ma a rendere più stringenti ed efficaci le disposizioni sulla pubblicità degli incarichi è il comma 18 dell'art. 3 della legge finanziaria per il 2008 il quale subordina l'efficacia dei contratti relativi ai rapporti di collaborazione esterna con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'avvenuta pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante. Di tale previsione occorrerà tenere conto in particolare in sede di stipula del contratto di incarico. Tale vincolo sull'efficacia si applica a tutti gli incarichi sottoscritti dal 1° gennaio 2008, mentre l'obbligo di pubblicazione più volte sancito dal legislatore trova già applicazione sui contratti in essere a tale data.

In un'ottica più generale di trasparenza si può ritenere che gli obblighi di pubblicità richiamati nel presente paragrafo, da distinguersi dagli obblighi di comunicazione all'anagrafe delle prestazioni di cui al citato art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si aggiungono ai contenuti necessari dei siti web istituzionali indicati dall'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

4. *Limite di spesa per le amministrazioni statali.*

La legge finanziaria per l'anno 2008 non dispone nulla di diverso dai limiti di spesa già stabiliti per le pubbliche amministrazioni, pertanto trova ancora applicazione l'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), come modificato dal decreto-legge n. 223 del 2006, in virtù del quale le medesime non potranno sostenere una spesa superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004, a decorrere dall'anno 2006, per gli incarichi di studio e consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione.

Inoltre, sono ancora vigenti le disposizioni di cui ai commi 56 e 57 dell'art. 1 della stessa legge i quali stabiliscono che: «le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005» e che per un periodo di tre anni, quindi compreso l'anno 2008, le medesime non possono «stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotto.».

Come già evidenziato dal quadro normativo attuale deriva l'irrilevanza della distinzione fra incarichi relativamente all'oggetto della prestazione, dal punto di vista della qualificazione giuridica dell'istituto. Infatti, la modifica introdotta nell'art. 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, quale previsione generale, nel ribadire il carattere autonomo della prestazione, ha confermato un'unica distinzione dal punto di vista ordinamentale relativa alla durata della collaborazione, se occasionale o coordinata e continuativa.

Diversamente per quanto concerne l'applicazione del limite di spesa, come già chiarito nella circolare n. 5 del 2006, per le collaborazioni occasionali occorre fare riferimento ai commi 9, 56 e 57, dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, mentre per le collaborazioni coordinate e continuative si applicano le disposizioni di cui al comma 187 dell'art. 1 della medesima legge. Quest'ultimo dispone che a decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 40 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003, con l'esclusione del comparto scuola e quello delle istituzioni di altra formazione specializzazione artistica e musicale i quali hanno una propria disciplina dedicata. Limite di spesa oggi ridotto al 35 per cento dall'art. 3, comma 80 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). La violazione dei limiti di spesa così fissati costituisce illecito disciplinare e determina ipotesi di responsabilità erariale.

Il legislatore ha differenziato il regime di spesa delle diverse fattispecie a causa della dimensione assunta nell'organizzazione del lavoro delle pubbliche amministrazioni dalle collaborazioni coordinate e continuative, fermo restando il già richiamato unitario quadro ordinamentale.

Infine si ricorda il comma 173 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 il quale ha disposto che gli atti relativi alle collaborazioni esterne di importo superiore a 5.000 euro siano trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

L'art. 3, comma 58, della legge finanziaria per l'anno 2008 ha disposto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 giugno 2008, siano individuati gli uffici speciali o strutture comunque denominate, istituite presso le amministrazioni dello Stato per i quali sussistono contratti di consulenza di durata continuativa indispensabili ad assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali. Tutti gli altri incarichi cessano dalla data di emanazione del medesimo provvedimento. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della previsione richiamata le strutture preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

5. *Previsioni per le regioni e le autonomie locali.*

I commi 55, 56 e 57 dell'art. 3 della legge finanziaria per l'anno 2008 dettano norme specifiche per gli enti locali in tema di collaborazioni esterne.

Per tali enti è necessario, in primo luogo, che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, previsto dall'art. 89 del testo unico degli enti locali, fissi i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione. La previsione era di fatto già contenuta nell'art. 7, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, quale principio generale, ma il legislatore ha ritenuto di intervenire in maniera diretta e particolarmente dettagliata per gli enti locali, giungendo a stabilire, nell'intento di assicurare il contenimento della spesa, che il medesimo regolamento fissi il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze. Per l'individuazione di tale limite occorrerà riferirsi, uniformando i bilanci di previsione, alla spesa registrata in un anno base, ad esempio stabilendo un tetto ricavabile dall'attuazione dei principi in materia di riduzione della spesa per il personale, oppure stabilendo una percentuale in riferimento alla spesa per servizi e per collaborazioni sostenuta in un dato periodo annuale, in modo da porre limiti certi a regime alla discrezionalità dell'ente di ricorrere alle collaborazioni ed evitare futuri incrementi delle relative spese. Il limite così determi-

nato si applicherà a tutte le forme di collaborazione e pertanto sia alle collaborazioni coordinate e continuative sia alle collaborazioni occasionali.

La legge aggiunge, poi, l'obbligo di trasmettere tali disposizioni regolamentari per estratto alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

È, inoltre, previsto che le collaborazioni siano attivate solo nell'ambito di un programma approvato dagli organi di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, cioè i consigli degli enti, ai quali l'ordinamento ha già attribuito competenze generali in tema di programmazione, come si evince dal richiamo effettuato dalla legge all'art. 42, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo n. 267 del 2000 il quale elenca: «programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie».

In altri termini, come evidenziato nella premessa, i dirigenti preposti possono valutare il ricorso ad una collaborazione solo nell'ambito della programmazione delle attività dell'amministrazione, con riferimento ad aspetti o fasi della medesima programmazione, così come determinata dall'art. 42. Resta ferma la possibilità di conferire incarichi di collaborazione per le competenze e le attività specificamente previste da norme di legge, sempre nel rispetto di tutte le altre disposizioni richiamate, compresa la necessità della verifica tecnica sulla mancanza della professionalità interna necessaria.

Tale riferimento si coordina naturalmente con la previsione generale contenuta nell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, laddove fra i presupposti di legittimità di conferimento degli incarichi a soggetti estranei all'amministrazione è previsto che l'oggetto dell'incarico deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati.

Per quanto concerne il limite di spesa la legge n. 266 del 2005, all'art. 1, comma 12, ha tenuto conto di quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 417 del 2005 stabilendo che le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 della medesima legge non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali ed agli enti del servizio sanitario nazionale.

Successivamente, la legge n. 296 del 2006 ha tenuto conto dell'orientamento della Corte in tema di limiti di intervento della legislazione statale nei confronti delle regioni e delle autonomie locali ed ha individuato il solo obiettivo della riduzione delle spese di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno nel comma 557, dell'articolo unico della legge ed ha disapplicato i commi da 198 a 206 della legge finanziaria per l'anno 2006. In tale ambito vanno collocate solo le spese relative ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, di cui al comma 562 dell'art. unico della legge medesima, conservano, invece il tetto alla spesa di personale relativo al corrispondente ammontare per l'anno 2004, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

Nell'obiettivo di riduzione della spesa di cui al citato comma 557 e nel tetto di spesa del comma 562 si collocano le sole collaborazioni coordinate e continuative alle quali il legislatore ha dedicato particolare attenzione, considerato l'elevato ricorso a tali tipologie contrattuali ed alla sua incidenza sulla spesa pubblica, mentre le collaborazioni occasionali si collocano nella spesa corrente come spesa per prestazione di servizi o comunque nelle altre tipologie di spesa corrente.

A tal fine si può tenere conto, comunque conformemente al tetto di spesa individuato dalla singola amministrazione con il proprio regolamento, delle modifiche apportate a tali commi dall'art. 3, commi 120 e 121 della legge n. 244 del 2007.

Si ricorda, infatti, come una costante giurisprudenza contabile abbia ritenuto rientranti nell'obiettivo della riduzione delle spese per il personale quelle relative al tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni, così confermando l'orientamento espresso dalla circolare interpretativa n. 9 del 17 febbraio 2006, emanata del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di spesa per il personale negli enti locali.

Per tutte le amministrazioni in questione vale l'obbligo di trasmissione degli atti relativi alle collaborazioni esterne di importo superiore a 5.000 euro alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione, stabilito nel comma 173 dell'articolo unico della legge n. 266 del 2005 e ancora vigente, così come indicato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 4/Aut/2006 del 17 febbraio 2006 («Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 266 del 2005 nei confronti delle regioni e degli enti locali»).

Occorre infine ricordare che le previsioni contenute nella legge finanziaria per l'anno 2008 costituiscono, comunque, a norma dell'art. 3, comma 162, della medesima legge «norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali».

6. *Responsabilità.*

Una riflessione puntuale merita il tema della responsabilità per il conferimento degli incarichi di collaborazione in assenza dei requisiti stabiliti dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ma anche delle previsioni di cui al citato comma 6-*bis.*

In primo luogo ci si trova dinanzi ad una responsabilità amministrativa del dirigente che abbia conferito l'incarico in violazione delle norme vigenti con possibili risvolti sul piano della responsabilità disciplinare, ciò in quanto il conferimento dell'incarico costituisce atto di gestione.

In particolare si ricorda che qualora l'incarico di collaborazione si traduca nella sostanza in un rapporto di lavoro subordinato si profila una responsabilità civile nei confronti del prestatore d'opera ex art. 2126 del codice civile.

Ma tale responsabilità rileva anche sotto il profilo del danno erariale. Infatti, sebbene l'amministrazione si sia giovata della prestazione lavorativa, e quindi non sia considerabile danneggiata in senso lato, perché ha remunerato un'utilità effettivamente conseguita, non appare possibile una completa trasposizione dei canoni di valutazione civilistici del danno in quanto la pubblica amministrazione è comunque tenuta a porre in essere comportamenti legittimi.

Al riguardo si ricorda come la prevalente giurisprudenza della Corte dei conti abbia spesso escluso la colpa lieve quando ha valutato l'attribuzione di incarichi in assenza dei presupposti di legge e abbia spesso operato un contemperamento fra potere di riduzione e necessità di rispetto dei canoni di legittimità e, quindi, fra il parametro della cosiddetta «utilità gestoria», ove presente, e il parametro pubblicistico di buon andamento e tutela degli interessi pubblici.

Si rappresenta, altresì che la sanzione di carattere gestionale richiamata alla fine del comma 6 dell'art. 36 del decreto citato, riguardante il divieto di assumere in caso di violazione delle disposizioni in materia di lavoro flessibile, opera anche in caso di utilizzo illegittimo dei contratti di collaborazione, quando questi ultimi siano stati stipulati in luogo dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con l'intento di eludere i limiti imposti dal medesimo articolo.

7. *Esclusioni.*

L'art. 3, comma 77, della legge finanziaria per l'anno 2008, introduce delle esclusioni alla disciplina dettata dai commi 6, 6-*bis* e 6-*quater* dell'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la quale, pertanto, non si applica ai componenti degli organismi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e dei nuclei di cui alla legge n. 144 del 1999.

L'esplicita esclusione trova la sua motivazione nel fatto che gli incarichi in questione corrispondono per loro stessa natura ai presupposti di legge quali il possesso di una competenza altamente qualificata, la corrispondenza alle attività istituzionali, la durata ed il contenuto dell'incarico predeterminati. Inoltre il regime di pubblicità previsto dal comma 6-*bis* contraddice le disposizioni speciali vigenti relative alla procedura di nomina, ai requisiti e, talvolta, alla natura della loro funzione di supporto all'indirizzo politico.

Può ritenersi, inoltre, che le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto «intuitu personae» che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non debbano comportare l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né gli obblighi di pubblicità. Quanto sopra nel presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa e considerato il favore accordato dal legislatore che le ha inserite nel comma 6 dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rendendole compatibili con lo stretto regime autorizzatorio per i dipendenti pubblici.

Infine, con riferimento alle collaborazioni escluse dall'applicazione sui limiti di spesa le collaborazioni individuate dall'art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 2005, relative a progetti di ricerca e innovazione, occorre precisare che ad esse si applicano i requisiti di legittimità, pubblicità e comparazione, individuati nell'art. 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, fermo restando quanto previsto nell'art. 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997 in merito al titolo di studio. In nessun caso, infatti, le deroghe di carattere finanziario, relative pertanto alla spesa, possono comportare una deroga alle disposizioni ordinamentali relative ai presupposti, ai requisiti e alle modalità di individuazione.

8. *Trattamento previdenziale.*

Come già evidenziato nella circolare di questo Dipartimento n. 4 del 2004 i lavoratori che hanno stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata I.N.P.S. cui corrisponderà il versamento dei contributi da parte del committente.

Gli importi delle aliquote contributive sono stati aggiornati dalla legge finanziaria per il 2007, art. 1, comma 770, la quale ha previsto che dal 1° gennaio 2007, le medesime sono state determinate come segue:

1) 23,72 per cento per i lavoratori non iscritti ad altra gestione assicurativa obbligatoria;

2) 16 per cento per i lavoratori iscritti ad altra gestione assicurativa obbligatoria o titolari di pensione, diretta o indiretta.

Su tale determinazione è intervenuta la legge n. 247 del 2007, la quale, all'art. 1, comma 79 ha previsto che per i lavoratori rientranti nella prima fattispecie «l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 percento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010». Per la seconda fattispecie «con effetto dal 1° gennaio 2008 (...) l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento».

Si ricorda ancora che, ai sensi del comma 10 dell'art. 1, della legge n. 247 del 2007 «fatto salvo quanto previsto al comma 11, a decorrere dal 1° gennaio 2011 l'aliquota contributiva riguardante i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima è elevata di 0,09 punti percentuali. Con effetto dalla medesima data sono incrementate in uguale misura le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, nonché quelle relative agli iscritti alla

gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche sono incrementate, a decorrere dalla medesima data, in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento»

La legge finanziaria per l'anno 2007, al comma 788 dell'art. 1, ha inoltre previsto, sempre per i collaboratori coordinati e continuativi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non titolari di pensione, il diritto a ricevere un'indennità giornaliera a carico dell'I.N.P.S. entro il limite massimo di giorni pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per gli approfondimenti sul tema si rinvia alle circolari dell'I.N.P.S. n. 7 dell'11 gennaio 2007 e n. 76, del 16 aprile 2007.

Le collaborazioni occasionali sono in generale sottratte al regime vigente per le collaborazioni coordinate e continuative sopra richiamate. Diversamente sono soggette al medesimo regime qualora il reddito annuo derivante da tali collaborazioni superi i 5.000 euro, secondo quanto previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 44, comma 2, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Il limite annuo costituisce una fascia di esenzione e dà luogo al versamento contributivo per la parte eccedente, a carico del committente, con oneri per un terzo a carico del collaboratore.

Pertanto le amministrazioni predisporranno moduli ed attestazioni aggiornate che consentano la piena conoscenza dello stato previdenziale e del reddito del soggetto incaricato.

Si richiamano le amministrazioni ad un'applicazione rigorosa delle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che tenga conto dell'impossibilità di stipulare contratti di collaborazione esterna al di fuori dei presupposti ivi indicati o in luogo di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato. Gli organi di controllo interno, i servizi ispettivi e gli ispettorati deputati al controllo verificheranno periodicamente e comunque nell'ambito delle proprie competenze l'applicazione dei principi e delle disposizioni richiamate con la presente circolare.

Roma, 11 marzo 2008

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 148

ALLEGATO

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 E PER GLI ENTI LOCALI A NORMA DELL'ART. 110, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 276

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'art. 32 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'art. 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Per gli enti locali fare riferimento all'art. 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 ai commi 55, 56 e 57 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007).

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2.

Individuazione del fabbisogno

1. L'Ufficio per il personale, ricevuta la richiesta della struttura interessata, verifica la sua congruenza con il fabbisogno dell'amministrazione individuato nei documenti di programmazione di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.

2. Il medesimo ufficio verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione attraverso interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell'art. 1, del presente regolamento.

3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, l'Ufficio competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

4. L'Ufficio competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

Art. 3.

Disposizione specifica da inserire nei regolamenti degli Enti locali

1. L'ufficio competente, effettuate le verifiche di cui all'articolo precedente, deve comunque accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 relativa al programma approvato dal Consiglio, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'Ente da disposizioni legislative.

Art. 4.

Individuazione delle professionalità

1. L'Ufficio competente predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;

b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;

c) durata dell'incarico;

d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);

e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;

f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 5.

Procedura comparativa

1. L'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.

2. Ad ogni singolo *curriculum* viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

a) qualificazione professionale;

b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;

c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;

d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;

e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

4. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

Art. 6.

Esclusioni

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-*bis* e 6-*quater* dell'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 7.

Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

2. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 8.

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 9.

Pubblicità ed efficacia

1. Dell'avviso di cui all'art. 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.

2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'art. 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.

08A04392

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 10 giugno 2008, n. 15.

SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici).

Alle Amministrazioni pubbliche
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale
Alla Corte dei Conti - Segretariato Generale
Alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
All'UPI
All'ANCI
All'UNCEM
Alla Conferenza dei Rettori delle Università italiane
All'Associazione Bancaria Italiana
Ai Tesorieri e Cassieri delle Amministrazioni pubbliche
Alle Ragionerie Territoriali dello Stato
Ai Rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi dei revisori o sindacali presso gli enti ed organismi pubblici

Il SIOPE è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti delle Amministrazioni pubbliche realizzato, in attuazione dell'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per migliorare la conoscenza dei conti pubblici nazionali e per rispondere tempestivamente alle esigenze di verifica delle regole comunitarie (procedure su disavanzi eccessivi e Patto di stabilità e crescita).

Alla base del funzionamento del sistema è l'obbligo, imposto ai singoli Enti, di codificare ogni incasso e pagamento, al fine di individuare la natura economica di ciascuna operazione in maniera uniforme sul territorio nazionale.

Attraverso un applicazione WEB, l'archivio delle informazioni SIOPE (www.siope.it gestito dalla Banca d'Italia) costituisce un patrimonio accessibile e disponibile a tutti gli Enti che partecipano alla rilevazione, che possono disporre di una base informativa di finanza pubblica comune e condivisa da tutte le Amministrazioni pubbliche, da utilizzare per acquisire informazioni relative sia alla propria gestione che a quella di altre Amministrazioni, individuare le best practices e attuare forme di autocontrollo gestionale più appropriate ed efficaci.

L'art. 1, comma 161, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) prevede che sono soggette alla rilevazione SIOPE tutte le Amministrazioni individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'Istat in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Per ciascun Ente, l'obbligo di partecipare alla rilevazione è correlato all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, per il comparto di appartenenza, individua lo schema dei codici gestionali da attribuire ai titoli di entrata e di spesa.

I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005, del 14 novembre 2006, del 5 marzo 2007 e del 9 gennaio 2008 hanno definito gli schemi dei codici gestionali SIOPE delle regioni, delle province, dei comuni, delle Unioni di comuni, delle Comunità montane e degli altri enti locali di cui all'art. 2 del TUEL (consorzi di enti locali che non svolgono attività di impresa), delle Università, compresi i relativi dipartimenti, degli enti di ricerca, delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, dei policlinici universitari, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli Istituti Zooprofilattici e degli Enti di previdenza pubblici. La rilevazione SIOPE non è attiva nei confronti delle altre Amministrazioni pubbliche per le quali non è stato ancora definito lo schema dei codici gestionali.

Presupposto fondamentale per il funzionamento del SIOPE è la corretta e tempestiva codificazione degli incassi e dei pagamenti da parte delle Amministrazioni pubbliche. Al fine di garantire un esatta applicazione della codifica gestionale, i citati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze hanno previsto la redazione dei Glossari dei codici gestionali, alle cui definizioni gli enti devono uniformarsi.

Distintamente per ciascun comparto, l'elenco dei codici gestionali ed il relativo glossario sono consultabili nel sito internet www.siope.tesoro.it.

L'efficacia della rilevazione SIOPE dipende dai tempi con cui le singole Amministrazioni pubbliche provvedono alla regolarizzazione delle operazioni di incasso e di pagamento effettuate dai tesorieri/cassieri in assenza dell'ordine di incasso e di pagamento.

Infatti, in attesa dell'emissione del titolo di entrata e di spesa, e quindi della codifica gestionale, il SIOPE non è in condizione di individuare la natura economica delle operazioni e rileva solo l'ammontare complessivo degli incassi e dei pagamenti da regolarizzare.

Nell'invitare le Amministrazioni pubbliche ad avviare, a partire dal 2008, una prassi virtuosa nella regolarizzazione delle cd. carte contabili, che non deve essere considerata un attività rinviabile alla fine dell'esercizio, si rappresenta che i riscontri effettuati nei primi due anni di attuazione della rilevazione hanno segnalato la presenza di considerevoli ritardi nella regolarizzazione delle operazioni di cassa.

È stato inoltre rilevato che gli Enti adottano modalità di regolarizzazione delle predette carte contabili non conformi a corretti principi contabili, quali:

1) il rinvio all'anno successivo delle attività di regolarizzazione degli incassi e pagamenti avvenuti nell'esercizio corrente, con la conseguente emissione, nel nuovo anno, di titoli riferiti ad un esercizio diverso da quello in cui le relative operazioni di cassa sono state eseguite dai tesorieri/cassieri;

2) l'imputazione provvisoria alle partite di giro, per gli Enti in contabilità finanziaria, degli incassi e dei pagamenti in attesa di regolarizzazione e la successiva

definitiva registrazione delle medesime operazioni nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui sono state effettivamente eseguite. Tale prassi è determinata dalla diffusa convinzione di non poter procedere alla corretta imputazione contabile delle entrate in caso di insufficienza negli stanziamenti del bilancio di previsione, soprattutto nei casi in cui, in prossimità della fine dell'esercizio, non risulti possibile effettuare variazioni di bilancio. Al riguardo, si rappresenta che, in presenza di entrate superiori agli stanziamenti del bilancio di previsione, non esistono ostacoli normativi e tecnici all'accertamento e alla conseguente emissione del titolo di incassi. Al fine di evitare tali comportamenti l'art. 1 dei citati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze riguardanti l'attuazione del SIOPE prevede esplicitamente che gli enti devono provvedere «ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento, evitando l'imputazione provvisoria ai capitoli inerenti le entrate e le spese per partite di giro». Sono fatti salvi i casi in cui l'imputazione provvisoria delle operazioni partite di giro risulti prevista da norme legislative. Per gli Enti locali l'imputazione provvisoria nelle partite di giro configura la violazione dell'art. 168 del testo unico della Finanza locale che risulta tassativo riguardo al contenuto delle operazioni da contabilizzare nei servizi per conto terzi.

I conti consuntivi degli Enti che seguono le modalità di contabilizzazione sopra indicate non rispettano i principi contabili della veridicità, dell'universalità e della specificazione, in quanto registrano incassi e pagamenti avvenuti in precedenti esercizi e non considerano tutte le operazioni di cassa effettuate nell'esercizio di riferimento o le comprendono senza indicarne la natura.

Inoltre, così elaborati, tali bilanci impediscono le operazioni di consolidamento dei conti pubblici, necessarie per verificare il rispetto delle regole di finanza pubblica stabilite in ambito europeo.

Nel rispetto degli indicati principi contabili il SIOPE è stato predisposto per rilevare le operazioni di cassa facendo riferimento alla data in cui sono state effettuate.

Infatti, in attuazione delle Regole di colloquio tra tesorieri e Banca d'Italia che individuano le modalità tecniche di trasmissione delle informazioni al SIOPE, i tesorieri/cassieri inviano al SIOPE le informazioni relative agli incassi ed i pagamenti con riferimento alle date in cui gli stessi sono stati effettuati e non a quelle in cui sono avvenute le relative regolarizzazioni.

Pertanto, se gli Enti imputano i titoli di entrata o di spesa ad un esercizio successivo a quello in cui le operazioni sono state eseguite, la situazione contabile risultante dalle loro scritture risulterà diversa da quella rappresentata dal SIOPE.

In particolare, il trasferimento delle operazioni di cassa agli esercizi successivi può determinare discordanza tra il fondo di cassa contabile o di diritto risultante dalle scritture dell'Ente (formato dal fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario + riscossioni avvenute - mandati di pagamento trasmessi al tesoriere/cassiere, siano essi estinti o meno) e la giacenza di cassa effettiva o cd. fondo di cassa di fatto (formato dal fondo di cassa all'inizio dell'esercizio + riscossioni avvenute pagamenti effettuati) risultante al tesoriere/cassiere e rilevato dal SIOPE.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario, conclusa l'attività di regolarizzazione dei sospesi e in assenza di titoli ineseguiti, il fondo di cassa contabile o di diritto deve coincidere con il fondo di cassa di fatto. Al 31 dicembre, la presenza della predetta divergenza tra i due dati contabili segnala che il consuntivo non espone correttamente le operazioni di cassa eseguite dal tesoriere-cassiere nel corso dell'anno.

Di tale indicazione possono servirsi le Istituzioni competenti in occasione della verifica e dell'approvazione dei consuntivi degli Enti.

Nell'invitare le Amministrazioni pubbliche a rilevare correttamente le operazioni di cassa imputandole all'esercizio in cui sono avvenute e a verificare che le proprie procedure informatiche consentano di regolarizzare secondo tale modalità anche gli incassi ed i pagamenti verificatisi nell'anno precedente, si segnala che, in alcuni casi, le registrazioni contabili non corrette risultano determinate:

dall'impossibilità di emettere titoli riferiti all'anno in cui gli incassi o i pagamenti si sono verificati in quanto le scritture contabili di tale esercizio sono state chiuse ed il relativo conto consuntivo già approvato. Per evitare tali situazioni è importante che, a partire dal 2008, sia posto in essere un significativo impegno per rendere regolare e tempestiva l'attività di regolarizzazione delle carte contabili che, a regime, deve sempre essere conclusa nei primi mesi dell'anno successivo a quello di riferimento, e comunque sempre anteriormente alla predisposizione del conto consuntivo, attraverso l'emissione di titoli di incasso o di pagamento imputati all'esercizio in cui l'operazione è stata effettivamente eseguita;

dalla diffusa convinzione, per gli Enti in contabilità finanziaria, che attraverso l'emissione di un titolo in conto residui possa essere correttamente regolarizzato un incasso o un pagamento effettuato nell'esercizio precedente. Considerato che attraverso l'imputazione in conto residui di un titolo si rappresenta un incasso o un pagamento eseguito in un anno diverso da quello in cui la relativa entrata è stata accertata o la spesa impegnata, si ribadisce che emettere un titolo di entrata o di spesa, sia in c/competenza che in c/residui, riferito ad un esercizio diverso da quello in cui l'operazione di cassa è eseguito costituisce una errata rappresentazione contabile del fatto gestionale;

Il corretto riferimento all'esercizio finanziario deve essere garantito anche ai titoli di incasso e di pagamento emessi per registrare le operazioni di regolazione contabile (i titoli di pagamento versati nell'entrata del bilancio dell'Ente che li ha emessi e le relative reversali) per le quali, in assenza di una effettiva operazione di cassa, non è possibile fare riferimento alla data di incasso o pagamento. Infatti, quando la regolazione contabile coinvolge più Enti, se l'imputazione in bilancio risulta determinata solo dalla data della registrazione

contabile, la medesima operazione può essere contabilizzata dai vari Enti in esercizi differenti, impedendo così le operazioni di consolidamento dei conti pubblici. Per individuare in maniera oggettiva l'esercizio al quale imputare i titoli di incasso e di pagamento è necessario fare riferimento all'anno individuato dall'Ente che ha la responsabilità di effettuare l'operazione compensativa.

Ad esempio, quando lo Stato estingue le anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della sanità attraverso una compensazione con le risorse finanziarie destinate alle regioni, i titoli con cui tali Amministrazioni contabilizzano:

a) la riscossione della compartecipazione IVA, dell'Irap o dell'Addizionale;

b) il corrispondente pagamento per il rimborso dell'anticipazione sanitaria, devono essere imputati allo stesso esercizio in cui lo Stato effettua:

a) l'erogazione alle regioni della compartecipazione IVA, dell'Irap o dell'Addizionale,

b) l'estinzione del debito delle regioni derivante dalle anticipazioni sanità.

Sempre in merito alle anticipazioni della sanità si rappresenta la necessità di utilizzare i codici espressamente previsti sia in entrata che in uscita (accensioni e rimborsi) provvedendo alla tempestiva regolazione di quanto inizialmente appostato al codice 9999.

In conclusione si segnala che, al fine di facilitare la regolarizzazione delle entrate provenienti dal Bilancio dello Stato, la Ragioneria generale dello Stato ha adottato le seguenti iniziative:

con la circolare n. 23 del 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze, sono state precisate le modalità di compilazione dei titoli di spesa a favore di enti decentrati, con particolare riferimento alla causale, che deve indicare chiaramente le informazioni necessarie alla contabilizzazione delle entrate da parte dei beneficiari;

è stato chiesto agli Uffici della Ragioneria generale dello Stato presso i Ministeri e all'Ufficio di Ragioneria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di fornire alle Amministrazioni pubbliche le informazioni necessarie per una corretta e tempestiva individuazione della causale dei mandati emessi dallo Stato a loro favore. A tal fine, nel sito internet www.siope.tesoro.it, nella sezione documentazione, sono pubblicati gli indirizzi di posta elettronica cui inviare le richieste di informazioni.

Si confida nella consueta collaborazione e disponibilità di codeste Amministrazioni pubbliche.

Roma, 10 giugno 2008

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

08A04329

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicato concernente la nomina di alcuni membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 16 giugno 2008 ha proclamato eletto, in sostituzione dell'on. Edmondo Cirielli, membro del Parlamento europeo spettante all'Italia per la IV circoscrizione Italia meridionale nella lista Alleanza nazionale l'on. Domenico Antonio Basile.

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 16 giugno 2008 ha proclamato eletto, in sostituzione dell'on. Nicola Zingaretti, membro del Parlamento europeo spettante all'Italia per la III circoscrizione Italia centrale nella lista Uniti nell'Ulivo per l'Europa l'on. Rapidardo Anticucci.

08A04360-08A04361

Annuncio di una richiesta di *referendum*

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 19 giugno 2008 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa dai signori Alfredo Rauco, delegato effettivo e Giuliano Boccanera, quale delegato supplente del comune di Leonessa (delibera n. 18 del 21 maggio 2008), di voler promuovere una richiesta di *referendum* previsto dall'art. 132, secondo comma, della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che il territorio del Comune di Leonessa sia separato dalla Regione Lazio per entrare a far parte integrante della Regione dell'Umbria?».

I signori Alfredo Rauco e Giuliano Boccanera dichiarano di eleggere domicilio in Roma - Via Nicola Ricciotti, 9, presso avv. Maria Cristina Colacino - 00195.

08A04467

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione di modifiche allo statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi

Con decreto interministeriale in data 7 maggio 2008, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate, con condizione, modifiche allo statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi nel testo di cui all'allegato «B» al rogito del dott. Antonino Privitera, notaio in Roma, in data 14 aprile 2007, rep. n. 39604, racc. n. 23646.

08A04390

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciprosol»

Estratto determinazione n. 870 del 10 giugno 2008

Medicinale: Ciprosol.

Titolare AIC: Claris Lifesciences UK Ltd - Crewe hall, Golden gate lodge - Crewe, Cheshire - Cw 1 6UL - Regno Unito.

Confezioni:

2 mg/ml soluzione per infusione 1 flacone in vetro da 50 ml - AIC n. 038227017/M (in base 10), 14GM29 (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 1 flacone in vetro da 100 ml - AIC n. 038227029/M (in base 10), 14GM2P (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 1 flacone in vetro da 200 ml - AIC n. 038227031/M (in base 10), 14GM2R (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione: ciascuna confezione di 2 mg/ml, per infusione contiene:

principio attivo:

Ciprosol 100 mg/50 ml soluzione per infusione - 1 ml di soluzione per infusione contiene 2 mg di ciprofloxacina pari a 2,544 mg di ciprofloxacina lattato.

Ogni flaconcino da 50 ml contiene 100 mg di ciprofloxacina (in forma di ciprofloxacina lattato).

Ciprosol 200 mg/100 ml, soluzione per infusione - 1 ml di soluzione per infusione contiene 2 mg di ciprofloxacina pari a 2,544 mg di ciprofloxacina lattato.

Ogni flaconcino da 100 ml contiene 200 mg di ciprofloxacina (in forma di ciprofloxacina lattato).

Ciprosol 400 mg/200 ml, soluzione per infusione - 1 ml di Soluzione per Infusione contiene 2 mg di ciprofloxacina pari a 2,544 mg di ciprofloxacina lattato.

Ogni flaconcino da 200 ml contiene 400 mg di ciprofloxacina (in forma di ciprofloxacina lattato).

eccipienti: acido lattico - sodio cloruro - acido cloridrico per aggiustare il pH - acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore prodotto finito e confezionamento: Claris Lifesciences (UK) LTD - Chacharwadi - Vasana, Ahmedabad - 382213 India.

Responsabile del rilascio dei lotti: Pierrel SPA - S.S. Appia - Capua (CE) Italia.

Controllo dei lotti:

Bodycote Materials Testing LTD - Healthcare Laboratory - Lochend Industrial Estate - Newbridge, Midlothian - EH28 8PL - UK;

Proxy Laboratories B.V. - Archimedesweg 25, 2333 - Cm Leiden - Olanda;

El Spol. S.R.O. - Radlinskeho 17A, 05201 - Spisska Nova Ves - Slovacchia;

Pierrel SPA - S.S. Appia - Capua (CE) - Italia.

Indicazioni terapeutiche:

Ciprosol è indicato per il trattamento di infezioni gravi e/o che mettono in pericolo la vita causate da patogeni sensibili alla ciprofloxacina. Le seguenti indicazioni possono essere prese in considerazione per il trattamento con Ciprosol qualora la terapia orale non sia possibile o non sia realizzabile:

infezioni complicate delle vie urinarie;

infezioni delle vie respiratorie inferiori, incluse le polmoniti causate dai batteri aerobi gram-negativi; in caso di infezioni da Streptococcus pneumoniae la ciprofloxacina non è la sostanza di prima scelta;

infezioni complicate della cute e dei tessuti molli;

osteomielite.

Bambini e adolescenti:

Ciprosol può essere usato per il trattamento di 2ª e 3 ª linea di infezioni complicate del tratto urinario e pielonefriti in bambini e adolescenti di età compresa fra 1 e 17 anni e per il trattamento di riacutizzazioni polmonari in corso di fibrosi cistica associate a *Pseudomonas aeruginosa* in bambini e adolescenti di età compresa fra 5 e 17 anni. L'uso di ciprofloxacina nei pazienti pediatrici con infezioni urinarie complicate e pielonefriti deve essere limitato alle infezioni causate da organismi per i quali la ciprofloxacina è il farmaco di scelta, basandosi sui risultati di test di sensibilità antimicrobica. Il trattamento deve essere iniziato da un medico che abbia esperienza nel trattamento di infezioni gravi in bambini e adolescenti e dopo attenta valutazione del rapporto rischio/beneficio, a causa dei possibili eventi avversi connessi alle articolazioni e/o ai tessuti circostanti.

In caso di infezioni miste con anaerobi, la ciprofloxacina deve essere combinata con altri antibiotici efficaci contro gli anaerobi.

Deve essere presa in considerazione la guida ufficiale sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione 1 flacone in vetro da 50 ml - AIC n. 038227017/M (in base 10), 14GM29 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,60.

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione 1 flacone in vetro da 100 ml - AIC n. 038227029/M (in base 10), 14GM2P (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8,95.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 14,77.

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione 1 flacone in vetro da 200 ml - AIC n. 038227031/M (in base 10), 14GM2R (in base 32.

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 20,35.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 33,59.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Ciprosol è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP1).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A04359

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Uman Cry D.I.»

Con la determinazione n. aRM-84/2008-2278 del 3 giugno 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Kedrion S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: UMAN CRY D.I.;

confezione: 023308164;

descrizione: «250 u.i. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere 250 u.i. + 1 flacone solvente 5 ml + set infusionale.

08A04356

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aRM-87/2008-1436 del 5 giugno 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate:

farmaco: OXIVENT;

confezione: 027439013;

descrizione: «100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sottopressione 10 ml;

farmaco: ATROVENT;

confezione: 029308057;

descrizione: «20» aerosol dosato 200 erogazioni;

farmaco: ATROVENT;

confezione: 029308044;

descrizione: «40» aerosol dosato 200 erogazioni;

farmaco: COMBIVENT;

confezione: 029229022;

descrizione: aerosol 200 erogazioni 10 ml;

farmaco: COMBIVENT;

confezione: 029229010;

descrizione: aerosol 100 erogazioni 5 ml.

08A04357

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Raia» e «Benolax»

Con la determinazione n. aRM-83/2008-710 del 3 giugno 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pfizer Consumer Health Care S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate:

farmaco: RAIA;
confezione: 031857028;
descrizione: «20 mg compresse sublinguali» 5 compresse;

farmaco: RAIA;
confezione: 031857016;
descrizione: «20 mg compresse sublinguali» 20 compresse;

farmaco: BENOLAX;
confezione 033769011;
descrizione: «66,7% sciroppo» flacone da 200 ml.

08A04358

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-143) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00